

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'“ASSOCIAZIONE CULTURALE MUTEART APS - ETS”**



Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2026 in seconda convocazione alle ore 16.00 nella sede di Via Vergini delle Rocce, 18 – 66023 Francavilla al Mare si è riunita l'Assemblea Straordinaria **DELL'“ASSOCIAZIONE CULTURALE MUTEART APS - ETS”**, (di seguito “Associazione”), con sede legale in Francavilla al Mare (CH), Via Vergini delle Rocce 18, indetta con regolare avviso scritto come previsto dal Statuto.

Il Presidente Davide Cavuti assume, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, la presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario della riunione la Sig.ra Tiziana Cavuti con funzione di estensore del verbale assembleare, che accetta con il consenso degli associati.

Il Presidente, constatata che attualmente, su n.ro 7 soci iscritti, sono presenti tutti i seguenti soci: Davide Cavuti, Anna Lucia D'Ancona, Tiziana Cavuti, Aldo Dell'Isola, Maria Pupi, Enrico Sciovante e Matteo Veleno. Il Presidente pertanto dichiara la regolarità dell'Assemblea dei soci dell'Associazione in quanto non inferiore a quello minimo previsto ai fini dell'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Discussione in merito alla volontà di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;**
2. **Variazione dello statuto;**
3. **Varie ed eventuali.**

1) Passando alla trattazione del primo punto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario assumere la qualifica di APS da parte dell'Associazione mediante l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il Presidente illustra le motivazioni a fondamento della decisione dell'Associazione di modificare il proprio statuto ai fini della conformità alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) e, dunque, dell'adozione della qualifica di APS del Terzo settore.

Dopo un'attenta discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente in merito all'assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017 ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

2) Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il percorso statutario di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o “CTS”).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del modello di Statuto evidenziando le modifiche di adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'adozione del nuovo Statuto.

Dopo un'approfondita discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente in merito all'adozione del nuovo Statuto ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

3) Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno chiedendo ai presenti se hanno argomenti da portare a conoscenza dell'Assemblea. Il Segretario fa presente che bisognerà provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente verbale in quanto prevede il cambiamento dello statuto adottato e successivamente si provvederà all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Segretario in merito alla registrazione del presente verbale e conseguente iscrizione al RUNTS ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti e di usufruire dei benefici concessi dal D. Lgs. 3 luglio 2017 nr 117.

Non essendovi argomenti da trattare nelle varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Esauriti gli argomenti da trattare l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione

DELIBERA

1. di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017.
2. di adottare il testo del nuovo Statuto che viene allegato, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3. di dare incarico al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni prese.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 18:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66100 Pescara

registrato il **27 MAR. 2026**

n. **344** serie **3**

Versati Euro

(**AKG ESENTE**)

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Assistente Tributario
Emilia Controguerra

Stampa su delega del Direttore Provinciale

Firme soci:

Leide Carut ✓

Don Sim

Anna Lucia D'Amico

Enrico Savarese

Mariele Pupi

Roberto 'Bibi'

Mattia Volpe

Statuto

“ASSOCIAZIONE CULTURALE MUTEART – Spazi in Movimento - spazi in APS - ETS”

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione denominata “Associazione Culturale MuTeArt – Spazi in Movimento”, associazione di promozione sociale a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede legale in Francavilla al Mare (CH).
2. Le qualifiche di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo “APS” e di Ente del Terzo Settore con l'acronimo “ETS” saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà “ASSOCIAZIONE CULTURALE MUTEART – Spazi in movimento - APS - ETS”.
3. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la cultura, la socialità, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e del territorio, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione ha come finalità:
 - operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni, attraverso concerti, spettacoli teatrali, spettacoli di danza, proiezione di film, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e mostre di arte varia;
 - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
 - promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
 - migliorare la qualità della vita attraverso la prevenzione, l'educazione alla salute, la soluzione delle problematiche attinenti ed il coinvolgimento di altre realtà esistenti come gli enti pubblici e privati, altre associazioni, istituzioni, figure rappresentative, territori, università e scuole;
 - realizzare la produzione, la gestione, l'organizzazione di eventi artistico-culturali promuovendo e consolidando lo sviluppo sociale nel rispetto di sé, della collettività e del territorio;
 - collaborare responsabilmente ed attivamente alla realizzazione del progetto educativo della scuola, sostenendo ed incentivando la partecipazione dei giovani, delle famiglie a proposte ed istanze al fine di favorire l'attuazione di una comunità educativa, tendente allo sviluppo e formazione culturale.
 - La promozione di iniziative al fine di divulgare la conoscenza e la diffusione della cultura musicale (musica classica, musica jazz, musica da film, musica etnica ed elettronica), del teatro, del cinema, e non da meno delle altre forme artistiche e delle conoscenze storico-scientifiche;
 - Diffondere ed incrementare la cultura artistica e storico-scientifica senza escludere il territorio nazionale ed estero;
 - Collaborare con Scuole, Università, Conservatori di Musica, Accademie di Teatro, Cinema, Istituzioni culturali di vario genere, Orchestre e Complessi Musicali per realizzare programmi particolari ed obiettivi culturali ed artistici comuni;
 - Aderire ad iniziative volte a soddisfare le esigenze espresse nel territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale in merito ad una più approfondita e qualificata conoscenza del mondo dell'Arte e della cultura in generale, promuovendola;
 - Svolgere l'attività di promozione e produzione tese a diffondere la cultura italiana all'estero, favorendo così lo scambio culturale ed il rapporto di collaborazione tra le nazioni;
 - Valorizzare la propria attività con la diffusione di pubblicazioni di vario genere (fotografico, fonico, discografico, multimediale, editoriale, etc.) sia per proprio conto che per conto di terzi;
 - Collaborare nella produzione artistica con società, enti, istituzioni sia italiane che straniere;
 - Promuovere l'istituzione di altri gruppi o organismi musicali con diverse denominazioni che aderiranno all'Associazione e ne faranno proprio lo Statuto;
 - Promuovere e istituire concorsi e assegnare borse di studio a giovani talenti nel campo dell'Arte o di

qualsiasi altra disciplina in cui essi si siano distinti;

- Ideare e realizzare rassegne culturali di vario genere, festival, realizzare la direzione artistica rassegne culturali, spettacoli e altre forme di espressione artistica;
- Realizzare e produrre opere discografiche, teatrali, televisive, cinematografiche ed editoriali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale del contributo di artisti di assoluto prestigio di rappresentanti di istituzioni qualificate ed esponenti di industrie del settore e non, i quali, ravvisando negli obiettivi di tale associazione finalità educative si rendano disponibili a collaborare per trasmettere giovani il loro patrimonio culturale e professionale. Inoltre, l'Associazione per dotarsi di spazi da adibire a Laboratori di produzione e per la realizzazione di manifestazioni culturali anche a carattere internazionale, potrà creare o gestire in collaborazione con enti preposti al settore, nuove strutture adeguare strutture statali o private, anche attraverso il restauro di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico.

3. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

Articolo 3 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è sociotramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 4 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto e ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 – Procedimento di ammissione dei soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Articolo 7 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile, trasferibile o trasmissibile.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
2. Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo;
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Articolo 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa, esclusivamente al fine di percepire eventuali utili e dividendi da destinare integralmente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

- sociale;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civili solidaristiche e di utilità sociale.
 4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Articolo 10 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono costituite da:
 - quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - rimborsi da convenzioni;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali e lasciti testamentari;
 - raccolte fondi;
 - entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art.6 del D.lgs 117/2017);
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa; altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 12 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (laddove eletto);
 - l'Organo di Revisione (laddove eletto);
 - il Collegio dei Probiviri (laddove eletto).
2. Gli organi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota annuale sociale.
2. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno cinque giorni prima. La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, tramite mezzi digitali (messaggi, social o chat di gruppo/personali). In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinario.

amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, sarà ritenuta regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente di **accertare** l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

Articolo 14 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente;
 - approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - elegge l'Organo di Controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci:
 - delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
5. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

- e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- h) deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buonandamento dell'Associazione;
- j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- m) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- n) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 19 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 20 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Organo di Controllo (laddove eletto)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 22 - Organo di Revisione (laddove eletto)

1. L'Organo di Revisione, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 31 del Codice del Terzo settore, i cui componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESCARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PESCARA

Registrazione di Atto Privato

Il 27/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAU , serie 3 , numero 344

data di stipula: 24/03/2026

ident.vo telematico: TAU26L000344000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CVTDVD72S18Z133M

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02073010692				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: